

22|5
2023

Novità fiscali di periodo

Tax & Legal Alert #7

INDICE

1. CESSIONE CREDITI D'IMPOSTA PER ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE	3
2. RICHIESTA DATI AI FORNITORI PER I CREDITI D'IMPOSTA ENERGIA E GAS I TRIMESTRE 2023 – SCADENZA 30 MAGGIO	4
3. DETRAZIONI D'IMPOSTA PER INTERVENTI EDILIZI – NOVITÀ IN SEDE DI CONVERSIONE	4
4. PROROGA ROTTAMAZIONE QUATER	5
5. FRINGE BENEFIT 2023 – INCREMENTO DELLA SOGLIA DI ESENZIONE A € 3.000 PER I DIPENDENTI CON FIGLI A CARICO	6
6. ARRIVA LA PROROGA DELLO SPLIT PAYMENT IN SCADENZA IL 30 GIUGNO 2023	6

1. CESSIONE CREDITI D'IMPOSTA PER ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE

(Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 116285/2023)

Con il [Provvedimento n. 116285/2023](#), l'Agenzia delle Entrate ha esteso le modalità di attuazione delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d'imposta riconosciuti alle imprese per l'acquisto di prodotti energetici, approvando una nuova versione del modello di comunicazione e delle relative istruzioni di compilazione e specifiche tecniche.

Inoltre, sono stati istituiti nuovi codici tributo per l'utilizzo in compensazione dei crediti da parte dei cessionari.

I crediti d'imposta sono cedibili dalle imprese beneficiarie solo per intero. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono, ai professionisti abilitati, il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto all'agevolazione.

La cessione dei crediti d'imposta deve essere comunicata all'Agenzia delle Entrate dal soggetto che appone il visto di conformità mediante l'apposito modello approvato utilizzando esclusivamente i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche entro:

- il 21/6/2023, per i crediti relativi all'acquisto di carburante effettuato nel terzo trimestre 2022;
- il 20/9/2023, per i crediti energia e gas relativi al terzo e quarto trimestre 2022;
- il 18/12/2023, per i crediti energia e gas relativi al primo trimestre 2023.

Oggetto della comunicazione

Le nuove indicazioni riguardano i crediti d'imposta per l'energia elettrica e il gas naturale, riconosciuti alle:

- imprese energivore;
- imprese non energivore;
- imprese gasivore;
- imprese diverse da quelle gasivore.

Inoltre, sono interessati anche i crediti d'imposta per l'acquisto di carburante:

- da parte delle imprese esercenti attività agricola e della pesca e attività agromeccanica di cui al codice ATECO 1.61;
- in relazione alla spesa sostenuta nel primo trimestre 2023.

Utilizzo dei crediti d'imposta da parte dei cessionari

I cessionari sono tenuti preventivamente ad accettare la cessione e comunicare l'opzione irrevocabile per l'utilizzo in compensazione, esclusivamente con le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate ("Piattaforma cessione crediti").

I cessionari utilizzano i crediti d'imposta ricevuti esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, presentato tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento entro:

- il 30/9/2023, in relazione ai crediti d'imposta energia elettrica e gas relativi al terzo e quarto trimestre 2022;
- il 31/12/2023, in relazione ai crediti d'imposta energia elettrica, gas e per l'acquisto di carburanti relativi al primo trimestre 2023;
- il 30/6/2023, in relazione ai crediti d'imposta per l'acquisto di carburanti relativi al terzo trimestre 2022.

Si riepilogano di seguito i codici tributo previsti per il cessionario.

Crediti d'imposta per l'acquisto di energia e gas – I trimestre 2023	
Imprese	codice tributo cessionario
energivore	7746
non energivore	7747
gasivore	7748
non gasivore	7749
acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola, della pesca e agromeccanica	7750

2. RICHIESTA DATI AI FORNITORI PER I CREDITI D'IMPOSTA ENERGIA E GAS I TRIMESTRE 2023 – SCADENZA 30 MAGGIO

(L. 197/2022, art. 1, comma 6)

Si ricorda che le imprese non energivore e non gasivore possono richiedere al fornitore la comunicazione con i dati che consentono il calcolo semplificato dei crediti d'imposta energia e gas relativi al primo trimestre 2023 (si veda la nostra [Tax & Legal ALERT 2# del 30/1/2023](#)).

In particolare, viene previsto che se l'impresa destinataria del contributo si rifornisce di energia elettrica o di gas naturale nel quarto trimestre 2022 e nel primo trimestre 2023 dallo stesso venditore dal quale si riforniva nel quarto trimestre 2019, il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta (30 maggio), invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale sono riportati il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare del credito spettante per il primo trimestre dell'anno 2023. La responsabilità sotto il profilo fiscale è comunque del contribuente fruitore del credito d'imposta, sia in caso di accertata insussistenza dei presupposti, sia in caso di utilizzo del credito d'imposta in misura eccedente rispetto a quella spettante.

Si specifica che le comunicazioni tra venditori e imprese avvengono mediante l'utilizzo della PEC o altra modalità con caratteristica di tracciabilità individuata dal venditore.

3. DETRAZIONI D'IMPOSTA PER INTERVENTI EDILIZI – NOVITÀ IN SEDE DI CONVERSIONE

(D.L. 11/2023)

Con il D.L. 11/2023, è stata sostanzialmente soppressa la possibilità di optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura nell'ambito dei c.d. "bonus edilizi" (la possibilità di usufruire di tali forme alternative alla detrazione rimane per i soli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche ed in altri limitati casi, oltre che, a particolari condizioni, per gli interventi in corso). Si veda la nostra [Tax & Legal Alert 5# del 13/3/2023](#).

In sede di conversione, il c.d. "Decreto Blocca Cessioni" reca una serie di disposizioni e norme di interpretazione autentica che regolano una serie di aspetti sinora poco chiari.

Il Provvedimento modifica, inoltre, la disciplina sulla responsabilità patrimoniale dei cessionari dei crediti d'imposta derivanti da bonus edilizi e l'adozione di disposizioni che consentono ai beneficiari della detrazione una più ampia facoltà di utilizzo di tali bonus.

Responsabilità del cessionario del credito

Si ricorda che il comma 6 dell'art. 121, D.L. 34/2020, prevedeva la responsabilità solidale per dolo o colpa grave del cessionario/fornitore nel caso di concorso nella violazione fiscale perpetrata dal beneficiario.

Viene ora inserito un nuovo comma 6-bis all'art. 121, D.L. 34/2020, che prevede l'esclusione *ex lege* di concorso nella violazione per colpa lieve o grave, e quindi della responsabilità in solido (salvo i soli casi di dolo ovvero di partecipazione nella frode), per il

cessionario/fornitore che risulti in possesso di un preciso insieme di atti e documenti, comunemente noti e correntemente verificati da tutti gli *advisor* che si occupano della materia:

- abilitazioni edilizie: titolo edilizio e varianti o dichiarazione sostitutiva di edilizia libera;
- notifica ASL: comunicazione preventiva all'azienda sanitaria laddove obbligatoria o dichiarazione sostitutiva in caso contrario;
- visura catastale storica o *ante operam*;
- documenti contabili: fatture e altri documenti di spesa e copia delle relative contabili di bonifico;
- asseverazioni dei requisiti tecnici degli interventi e di congruità delle spese rilasciate da tecnici abilitati, laddove previste, complete di tutti gli allegati obbligatori e delle ricevute di deposito;
- delibera condominiale di approvazione dei lavori;
- relazione energetica (c.d. "Legge 10") e attestati di prestazione energetica ordinari o convenzionali laddove richiesti;
- visto di conformità: modelli di comunicazione delle opzioni per la cessione del credito o lo sconto in fattura e relative ricevute di trasmissione;
- contratti di appalto con le imprese affidatarie dei lavori.

Nel caso la cessione coinvolga dei soggetti sottoposti alla disciplina antiriciclaggio (ad esempio un istituto di credito), questi dovranno inoltre fornire una dichiarazione di avvenuta osservanza dei relativi obblighi.

La norma, infine, prevede espressamente che la mancanza di tale documentazione non costituisce da sola causa di responsabilità solidale per dolo o colpa grave per il fornitore/cessionario, che potrà provare con ogni mezzo la propria diligenza.

Ripartizione della detrazione o del credito da bonus edilizi in 10 anni

Viene infine introdotta la possibilità di dilazionare il Superbonus e l'agevolazione per l'eliminazione delle barriere architettoniche (artt. 119 e 119-ter, D.L. 34/2020) in 10 anni invece che negli originari 4 o 5 anni.

Tale disposizione (c.d. "spalmacrediti"), con riferimento ai crediti d'imposta di cessionari/fornitori, è stata attuata dal Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 132123 del 18/4/2023 (punti 2.3 e 2.4), secondo il quale tale richiesta:

- va effettuata tramite comunicazione telematica per la quale è stata di recente aggiornata la "Piattaforma di cessione dei crediti" nell'area riservata dell'Agenzia delle Entrate, anche tramite intermediario;
- può riferirsi anche solo a una parte del credito e, in particolare, alla sola quota di credito non utilizzata in compensazione nell'anno;
- non può essere rettificata o annullata;
- comporta che il credito derivante dalla dilazione in 10 rate non potrà più essere ceduto ad altri soggetti anche qualora il credito originario fosse ulteriormente trasferibile.

La medesima facoltà potrà essere esercitata dai beneficiari diretti della detrazione, mediante indicazione nella dichiarazione dei redditi. Come per i fornitori/cessionari, l'esercizio di tale facoltà implica l'impossibilità di cedere la detrazione successivamente qualora se ne presentasse l'opportunità. La detrazione della prima rata derivante dalla dilazione decennale sarà utilizzabile solo a decorrere dall'anno 2024.

4. PROROGA ROTTAMAZIONE QUATER

(D.L. 51/2023, art. 4, comma 1)

L'art. 4, comma 1, del D.L. 51/2023 prevede una modifica dei termini stabiliti dalla L.197/2022 in materia di definizione agevolata dei debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione (c.d. "Rottamazione quater").

Si ricorda che la norma prevede la facoltà di estinguere i debiti iscritti a ruolo senza corrispondere le somme affidate all'Agente della Riscossione a titolo di interessi e sanzioni, interessi di mora nonché il cd. "aggio", mentre vanno considerati nell'importo dovuto le somme a titolo di capitale e le spese per le procedure esecutive e i diritti di notifica.

Viene prorogato dal 30/4/2023 al 30/6/2023 il termine per presentare la dichiarazione con cui il debitore manifesta la volontà di aderire alla rottamazione; lo stesso termine è previsto anche per eventuali integrazioni della stessa.

E', inoltre, posticipata dal 30/6/2023 al 30/9/2023 la data entro la quale l'Agente della Riscossione dovrà indicare al contribuente gli importi che lo stesso sarà tenuto a versare: l'ammontare complessivo delle somme dovute e, nel caso in cui siano previste più rate, il numero e la data di scadenza di ciascuna di esse.

Viene altresì prorogato dal 31/7/2023 al 31/10/2023 il termine per versare l'intero importo dovuto ovvero la prima rata, nel caso di pagamento rateale.

In caso di rateizzazione, restano fermi i termini stabiliti per i versamenti successivi al primo, ma viene posticipata (dal 31/7/2023 al 31/10/2023) la data a partire dalla quale saranno dovuti gli interessi al tasso del 2% annuo.

5. FRINGE BENEFIT 2023 – INCREMENTO DELLA SOGLIA DI ESENZIONE A € 3.000 PER I DIPENDENTI CON FIGLI A CARICO

(D.L. 48/2023, art. 40)

Limitatamente al 2023 viene previsto l'incremento della soglia di esenzione dei fringe benefit a € 3.000 per i soli lavoratori dipendenti con figli a carico (compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati), ovvero:

- se non superano i 24 anni di età e se hanno percepito nell'anno un reddito pari o inferiore a € 4.000;
- se superano i 24 anni e se hanno percepito un reddito complessivo annuo non superiore a € 2.840,51.

Concorrono al limite di € 3.000 anche le somme erogate o rimborsate ai suddetti dipendenti dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche relative a:

- il servizio idrico integrato;
- l'energia elettrica;

- il gas naturale.

Il limite di € 3.000 si applica se il lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli.

Per i lavoratori dipendenti senza figli a carico resta ferma l'ordinaria soglia di € 258,23 euro prevista dall'art. 51 comma 3 del TUIR, senza possibilità di includere le somme relative alle utenze domestiche.

6. ARRIVA LA PROROGA DELLO SPLIT PAYMENT IN SCADENZA IL 30 GIUGNO 2023

(Comunicato Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 75 del 9/5/2023)

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha [comunicato](#) che è in arrivo il via libera degli organismi dell'Unione Europea al rinnovo dell'autorizzazione ad applicare il meccanismo della scissione dei pagamenti, c.d. "split payment" dell'IVA, in scadenza il prossimo 30/6/2023. L'estensione sulla base di quanto si apprende dovrebbe arrivare fino al 30/6/2026. Si rimane in attesa dell'ufficialità della proroga.

Si ricorda che il meccanismo della scissione dei pagamenti, già autorizzato nel 2017 e successivamente modificato nel 2020, è stato previsto per le operazioni effettuate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, degli enti pubblici economici e delle fondazioni, delle società controllate o, comunque, partecipate da Pubbliche Amministrazioni, enti o fondazioni e nei confronti delle società quotate in Borsa italiana con finalità di contrasto all'evasione dell'imposta sul valore aggiunto.

Con la "nuova" autorizzazione, pertanto, lo split payment dell'IVA continuerà ad applicarsi senza soluzione di continuità e, almeno nella prima fase, nei confronti dei soggetti summenzionati.

Adacta rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento in ordine al contenuto della presente circolare.



CONTATTI

Adacta Studio Associato

Vicenza – Strada Marosticana, 6/8 - 36100 Vicenza | T. +39 0444.228000

Milano – Via Visconti di Modrone, 21 – 20122 Milano | T. +39 02.1220022

info@adacta.it | www.adacta.it  